

Massime di Giurisprudenza IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO

Con la presente opera, l'autore costantemente impegnato nell'attività di controllo su strada dell'autotrasporto nazionale ed internazionale di merci e viaggiatori nonché nella relativa gestione del contenzioso, ha deciso di creare delle raccolte suddivise per edizioni, dove verranno messe a disposizione le più recenti massime giurisprudenziali (Giudici di Pace, Prefetture, Tribunali Ordinari, Corte di Cassazione, Corte di Giustizia Europea) in materia:

Giudice di Pace di Bari, Sentenza n. 917/2023 del 10/04/2023

Sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione si osserva che l'articolo 46 della legge 298/1974 come modificato dal D.lgs n. 507 del 1999 nel richiamare ai fini della disciplina applicabile all'impugnativa del verbale di contestazione con sanzione pecuniaria per l'esecuzione senza licenza o autorizzazione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, le norme di cui al capo I sezione II del D.lgs 285 del 1992, determina l'applicabilità per il richiamo dell'articolo 214 del codice della strada (che prevede il ricorso al Prefetto) sicché il ricorso eventualmente proposto al Giudice di Pace si rivela inammissibile (Ordinanza n. 20906 del 21 luglio 2021).

Giudice di Pace di Bari, Sentenza n. 180/2022 del 27/01/2022

Le autorizzazioni CEMT devono trovarsi a bordo del veicolo per essere esibite ogni qualvolta gli agenti preposti al controllo lo richiedano. La materiale presenza a bordo dell'autorizzazione specie se queste abilitano lo svolgimento di operazioni di trasporto internazionali, si configura come una vera e propria "condizione" di esercizio che deve essere rispettata in quanto tale, posto che l'articolo 46 della legge 298/74 stabilisce che "chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli e motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure girando le condizioni OI limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa...". Una diversa interpretazione, nel senso di ammettere la facoltà di sanare successivamente le irregolarità è certamente *contra legem* e annienterebbe tutto il sistema dell'autorizzazione e dei controlli nel trasporto internazionale.

Giudice di Pace di Bari, Sentenza n. 1517/2023 del 14/07/2023

Nella fattispecie, il ricorrente veniva legittimamente contravvenzionato dalla polizia locale di Bari, in quanto, egli era in possesso di un'autorizzazione che gli consentiva di effettuare trasporti fra i punti di carico e di scarico situati in due differenti paesi aderenti alla CEMT attraverso paesi

non aderenti alla CEMT ma non anche di caricare/scaricare merci nel paese non membro della CEMT, ovvero il Kosovo.

Giudice di Pace di Bari, Sentenza n. 1684/2021 del 24/09/2021

Nella fattispecie "sub iudice" i verbalizzanti, dopo aver effettuato un controllo ed aver visionato i documenti ed in particolare il CMR rilevavano delle irregolarità, dalle quali si evinceva che il trasporto Lituania-Italia non si fosse ancora concluso, in quanto, la merce che doveva essere destinata ad Andriano (BZ) non era stata consegnata come si deduce dal campo 24 del CMR, privo di firma del destinatario e di data. Inoltre, al trasporto internazionale si associava uno nazionale effettuato da un vettore avente sede all'estero, violando proprio il disposto di cui all'articolo 8 del regolamento UE n. 1072/2009.

Giudice di Pace di Torino, Sentenza n. 386/2023 del 06/02/2023

Si deve evidenziare che l'articolo 142 comma 6 CdS, stabilisce che "Per la determinazione dell'osservanza dai limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze..." tra l'altro e per quanto interessa in questa sede le "...registrazioni del cronotachigrafo..." e la chiara formulazione della norma non lascia adito a dubbi di sorta. Inoltre, poiché non è stata elevato alcun verbale relativo al malfunzionamento del cronotachigrafo il cui dati sono stati analizzati, in difetto di deduzione specifica prova contraria da parte del ricorrente, l'apparecchio deve ritenere correttamente funzionante per cui, la registrazione delle velocità deve considerarsi esatta.

Giudice di Pace di Torino, Sentenza n. 931/2024 del 21/03/2024

In relazione alla fattispecie prevista dall'articolo 179 del D.lgs numero 285 del 1992 (codice della strada) che sanziona il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose il quale, in particolare, mette in circolazione un veicolo cronotachigrafo non funzionante, sussiste la colpa del predetto titolare nelle seguenti ipotesi: 1) se veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare dell'autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia

Massime di Giurisprudenza IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO

messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge 2) se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile a esso titolare (cfr. Cassazione Civile sezione I, 20/08/2003 n. 12244).

Giudice di Pace di Torino, Sentenza n. 1179/2024 del 04/04/2024

Come esaurientemente descritto dal verbalizzante nelle sue note prodotte in atti, il dispositivo non consentiva agli operatori di polizia di effettuare la stampa giornaliera delle attività compiute dal veicolo e memorizzate all'interno del dispositivo stesso; L'irregolarità è stata accertata dagli agenti senza necessità di particolari competenze tecniche né tanto meno con l'impiego di strumentazione specifica, in quanto il display dell'apparecchio indicava, quale data di riferimento quella del 07 febbraio 2106 anziché quella corrente del 10 novembre 2023, segno evidente di malfunzionamento. Ai sensi dell'articolo 179 comma 6-bis cds, infatti non vi è nella lettura della legge ravvisabile alcuna obbligatorietà del trasporto in officina del mezzo.

Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 377/2021 del 04/01/2022

Nel caso de quo il riferimento è la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri che all'articolo 1 circoscrive il campo di applicazione all'attività di guida: a) dei cittadini dello Stato membro b) dei cittadini di un paese terzo dipendenti da un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa che effettuano trasporti su strada all'interno della comunità su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria CE. Il successivo articolo 9 primo periodo, prescrive che "i conducenti di cui all'articolo 1 lettera a)", acquisiscono la qualificazione iniziale di cui all'articolo 5, nello Stato membro di residenza. Da tali norme pare evidente oltre che logico l'impossibilità di condurre per un cittadino comunitario un autoarticolato con patente di guida di categoria CE rumena e cqc moldava.

Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 281/2022 del 25/01/2023

Al riguardo va ribadito che la Moldavia non è ancora uno Stato Comunitario e il documento denominato "certificat de competență profesională a conducătorului auto" rilasciata dal competente autorità della Repubblica di Moldavia, anche in assenza di accordi unilaterali o bilaterali non è

spendibile per l'esercizio delle attività di autotrasporto di merci per conto terzi in ambito europeo di cui alla direttiva 2003/59/CE.

Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 144/2021 del 04/03/2022

La User Guide CEMT descrive minuziosamente le principali caratteristiche delle licenze, le loro condizioni di validità e/o i loro limiti nonché il loro utilizzo. Il punto 3 16 dell'user guide prevede che l'autorizzazione CEMT permettano di realizzare dei trasporti a condizione, per quanto qui interessa che tale trasporto venga effettuato al termine del primo viaggio a carico tra il paese membro di immatricolazione del veicolo ed un altro paese membro. Nel caso de quo è provata la mancanza indicazione sul giornale di viaggio del trasporto eseguito a carico in uscita dal paese di stabilimento (Croazia).

Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 250/2021 del 09/11/2021

In merito alla decadenza di invalidità della licenza CEMT in caso di inosservanza di disposizioni tecniche essa appare ovvia e comunque espressamente stabilita dagli accordi internazionali in ambito CEMT, i quali stabiliscono che i certificati tecnici Annex 4 annex 5 e Annex 6 sono documenti necessari per effettuare i trasporti internazionali di merci nell'area ITF/CEMT, effettuati per mezzo di autorizzazioni multilaterali CEMT oppure nel territorio dei paesi non appartenenti alla UE effettuati per mezzi di autorizzazioni rilasciate in regime di Accordi bilaterali.

Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 14/2022 del 18/10/2022

A bordo del veicolo deve trovarsi, a riprova dell'esecuzione regolare dei trasporti, documentazione attestante chiaramente il trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio effettuato successivamente (art. 8 co. 3 regolamento cit. e circolare del Ministero dell'Interno numero 300/A/ 205/15/108/13/1 del 15 gennaio 2015). La circolare esplicativa del ministero dell'Interno, in particolare, chiarisce che con l'introduzione del comma 1-bis dell'art. 46-bis nella legge 298/74, tutti i dati riportati nelle lettere da a) a g) dell'articolo 8 del regolamento CE 1072/2009 devono risultare da documenti tenuti a bordo del veicolo. Non è consentita nessuna produzione differita dei documenti probatori e dunque in ogni caso ove risulti carenza di documentazione a bordo dovrà essere irrogata la sanzione di cui all'articolo 46 bis.